



SENTENZA N. 261/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA CAMPANIA

Nella persona del Giudice monocratico delle pensioni Alessandra Molina, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **71690** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato il 4.03.2019 dal Sig. (omissis) (omissis) ed elettivamente domiciliato in (omissis) e poi proseguito in riassunzione con ricorso del 12.05.2023 presentato dalla Sig.ra (omissis)(omissis), nata Napoli (omissis) elettivamente domiciliati in Grumo Nevano (Na), Via della Libertà, n. 3, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Cappa (C.F.: CPPGPP78L24A512C), che li rappresenta e difende in forza di procura in calce al ricorso in riassunzione e che dichiara di voler ricevere le comunicazioni al numero di fax: 081/3446721 ovvero all'indirizzo e-mail: giusepppecappa@avvocatinapoli.legalmail.it;

contro

INPS, Direzione Generale Roma, in persona del presidente *pro tempore*, con sede legale in Roma, Via Ciro il Grande, n. 21, c.f. 80078750587;

INPS, Direzione di Napoli, Via De Gasperi, ex gestione INPDAP, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'Avv. Vincenzo Di

Maio (C.F. DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it)

Ministero dell'Interno - Dipartimento per le politiche del personale

dell'Amministrazione civile, in persona del Ministro *pro tempore*,

per

accertamento contributi previdenziali e accredito di quelli già riconosciuti relativi al periodo maggio 1992/aprile 2005.

Visto il decreto del Presidente di questa Sezione giurisdizionale del 18.04.2023, che ha assegnato a questo GM il presente giudizio;

visto l'atto introduttivo del giudizio;

visti gli altri atti e documenti di causa;

chiamata la causa nella pubblica udienza del 29.04.2024, celebrata con l'assistenza del Segretario, Guglielmo Rega.

FATTO

1. Con ricorso, depositato il 4.03.2019, il ricorrente, Sig. (omissis), riassumeva il giudizio RG n. 11723/17, intrapreso innanzi al Tribunale di Napoli Nord, sezione Lavoro, il 6.09.2017.

Il giudizio si era concluso con la sentenza n. 4375/2018, del 3.12.2018, che aveva rilevato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore della Corte dei conti, trattandosi di contributi riguardanti la Gestione dei dipendenti pubblici.

Il ricorrente esponeva di aver presentato domanda per essere assunto dal Ministero dell'Interno, per chiamata diretta ai sensi della legge n. 482/1968 quale appartenente alla categoria degli invalidi civili, in qualità di operatore per l'alimentazione; in data 20.08.1991, sosteneva la prescritta visita medica che accertava la permanenza di uno stato invalidante nella misura del 46%; in data 25.10.1991, superava la prova

di idoneità per l'accertamento del possesso dei requisiti necessari per l'accesso al profilo professionale richiesto.

In data 20.05.1992, prot. N. C/026085, riceveva tuttavia un provvedimento di diniego dal Ministero dell'Interno per l'assunzione predetta. Impugnava tale provvedimento, prima dinanzi al TAR e poi al Consiglio di Stato, il quale, con decisione n. 5223/2004, annullava il provvedimento impugnato per difetto di motivazione.

Successivamente, quindi, a seguito di tali decisioni, il Sig.(omissis) veniva assunto con contratto a tempo indeterminato nei ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, a decorrere dal 28.04.2005, nel profilo professionale B1 e veniva assegnato al IV reparto mobile della Polizia di Stato di Napoli.

A seguito di contenzioso, il Consiglio di Stato, con la decisione n. 1759/2010, secondo quanto affermato dal ricorrente, avrebbe previsto l'integrazione giuridica, economica e previdenziale con decorrenza dall'1.11.1991.

Ciononostante, i contributi previdenziali relativi al periodo 1992 – 2005, dovuti – sempre secondo quanto asserito dal ricorrente - in base a quanto ordinato con la decisione del Consiglio di Stato n. 1759/2010, venivano versati dal Ministero dell'Interno, ma non erano accreditati dall'INPDAP.

Con nota del 30.05.2012, il Sig.(omissis) chiedeva al Ministero dell'interno, nonché all'INPDAP, informazioni in merito alle ritenute previdenziali versate dal Ministero, ma senza avere alcuna risposta.

Con successiva nota del Ministero dell'Interno diretta alla sede INPS

di Frattamaggiore, si poneva il quesito dell'accredito contributivo del periodo dal 20.05.1992 al 28.04.2005. Dalla stessa nota si evinceva che il Ministero, con riguardo a tale periodo aveva *"provveduto alla relativa copertura contributiva"*.

La sede territoriale INPS, in risposta, affermava che la relativa contribuzione *"non può essere computata nell'anzianità di servizio complessivamente maturata presso codesta Spett.le Amministrazione, in quanto già utilizzata ai fini della liquidazione della pensione (IO/18827505)"*.

Il ricorrente contestava questo assunto posto che la sentenza che riconosceva il suo diritto all'accredito contributivo per il periodo 20.05.1992 - 31.07.2004 era successiva a tale periodo (la sentenza del Consiglio di Stato era del 2010, mentre il riconoscimento della pensione IO era, viceversa, dell'agosto 2004).

Il ricorrente evidenziava che ci sarebbero due mandati di pagamento da parte del Ministero all'Istituto previdenziale, datati 11.10.2011 e 4.03.2013, ma che non risulterebbero nell'estratto contributivo INPDAP, né in quello Inps, entrambi depositati in atti.

In data 1.08.2015, il Sig.(omissis) veniva collocato a riposo per raggiunti limiti di età e con una pensione, pur avendo quasi 45 anni di contribuzione, di circa 700,00 euro lordi al mese. Ciò sarebbe dovuto al fatto che l'INPDAP, ora INPS, inspiegabilmente, avrebbe riconosciuto solo 10 anni e tre mesi di contribuzione, ossia solo il periodo di effettivo lavoro presso l'amministrazione statale e non avrebbe considerato i 13 anni riconosciuti dalla citata sentenza, circostanza che gli avrebbe permesso di godere della pensione con l'amministrazione statale se

pure al minimo.

Il 2.03.2016 veniva richiesto al Ministero dell'Interno, nonché all'Inps territoriale, di dare riscontro alle sollecitazioni di cui al presente giudizio, ma senza esito.

Il ricorrente evidenziava quindi la situazione di disagio in cui si era venuto a trovare pur avendo il diritto ad ottenere prestazioni che gli garantirebbero un'esistenza dignitosa.

1.1 Dopo la declinatoria di giurisdizione da parte del giudice ordinario, il ricorrente adiva quindi in riassunzione questa Corte per ottenere il riconoscimento e l'accredito della contribuzione, oltre il risarcimento dei danni.

Più in particolare, chiedeva: l'accertamento del diritto all'accredito dei contributi già riconosciuti relativi al periodo maggio 1992/aprile 2005; la condanna dell'INPS, ex gestione INPDAP, al versamento della pensione al minimo. In subordine, chiedeva la condanna dell'istituto previdenziale al pagamento della pensione ricostituita sulla base della reale contribuzione, ossia 42 anni. In ulteriore subordine, chiedeva la condanna dell'INPS al versamento di quanto versato a titolo di contribuzione dal Ministero in virtù della sentenza di condanna del Consiglio di Stato, n. 1759/2010.

Chiedeva in ogni caso la condanna dell'INPS, ex gestione INPDAP, e del Ministero, *“solidalmente, alternativamente, o come meglio”*, al risarcimento dei danni patiti, da liquidarsi anche in via equitativa.

Chiedeva altresì la condanna dell'amministrazione convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del giudizio, con attribuzione

al procuratore antistatario ed esonerando parte ricorrente dalla refusione delle spese processuali in caso di soccombenza stante le precarie condizioni economiche.

2. Con nota del 13.11.2020, in relazione al decreto 5.10.2020 con cui il G.M. fissava l'udienza del 26.01.2021, il Ministero dell'Interno comunicava che non era mai pervenuto il ricorso del Sig.(omissis) e chiedeva quindi la sua comunicazione, anche a mezzo fax.

3. Con memoria del 16.01.2021, in vista dell'udienza del 26.01.2021, si costituiva in giudizio l'INPS.

In via preliminare e pregiudiziale, eccepiva il difetto di contraddittorio e la propria carenza di legittimazione passiva, facendo rilevare che il resistente istituto sarebbe mero ordinatore secondario di spesa. Chiedeva pertanto di essere estromesso dall'instaurato rapporto processuale da proseguire esclusivamente nei confronti del datore di lavoro della parte ricorrente.

Nel merito, eccepiva che il preteso versamento della contribuzione previdenziale per il periodo 1992 - 2005, come asseritamente riconosciuto alla controparte dalla sentenza del Consiglio di Stato, sarebbe a carico esclusivamente del datore di lavoro della parte ricorrente.

Tuttavia, come provato dalla relazione amministrativa allegata agli atti, nulla risulterebbe mai denunciato e documentato all'Istituto esponente.

Da quanto riportato nella relazione, si evincerebbe infatti quanto segue: *“con riguardo alla verifica dei versamenti e delle denunce contributive*

per la parte inerente la Gestione Dipendenti Pubblici, il MEF, in qualità di ente versante della retribuzione dichiarata dal Ministero dell'Interno, effettuata degli F24 cumulativi, sia per il Ministero in questione sia per gli altri Dicasteri ed Agenzie. Dalla verifica delle Denunce Mensili Analitiche, risultano essere presenti a partire dal 28.04.2005, mentre per il periodo riconosciuto dalla Sentenza del Consiglio di Stato (1992-2005), non risulta essere denunciato alcunché. Quindi, non risultano denunce effettuate dal MEF per conto del datore di lavoro e tra l'altro pur se fossero state presenti, la procedura non permette di verificare che quei versamenti effettuati corrispondano al denunciato per il ricorrente". Il ricorso sarebbe quindi infondato.

L'INPS eccepiva in ogni caso la prescrizione quinquennale e/o decennale all'accredito della contribuzione previdenziale.

In linea gradata, in ipotesi di accoglimento della domanda avversaria, l'INPS chiedeva di condannare il Ministero dell'Interno, nella qualità di datore di lavoro del ricorrente, a tenerlo manlevato. Con vittoria di spese e competenze di lite.

4. All'udienza del 25.05.2021, rinviata dal 26.01.2021, il GM in diversa composizione monocratica con ordinanza a verbale, disponeva che il Direttore di coordinamento Metropolitano dell'INPS di Napoli – Area Nord, nonché il Direttore della Filiale di Coordinamento INPS di Napoli – Camaldoli, ognuno per quanto di competenza, verificassero l'effettivo versamento ed accredito della contribuzione relativa al periodo 1992/2005 di cui al ricorso.

5. In risposta alla suddetta ordinanza a verbale del 25.05.2021, l'INPS,

interpellata sull'avvenuto accreditamento dei versamenti, con nota del 21.6.2021 comunicava che: *“dalla consultazione dei dati in possesso dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, per il nominato in oggetto, relativamente ai periodi oggetto di ricorso prima e di decisioni del Consiglio di Stato del 2004 e del 2010, non risultano alcune denunce contributive dal 1992 al 2005. Per i dipendenti pubblici, come nel caso in essere, è sempre il datore di lavoro a dover denunciare e poi versare le ritenute previdenziali e assistenziali ai fini della corretta implementazione della posizione assicurativa e della corretta esposizione della contribuzione. Nel caso di specie, ciò non risulta essere avvenuto. In data odierna, 21 Giugno 2021, è stata inviata una Pec, sia al Ministero dell'Interno, in quanto precedente datore di lavoro del(omissis), il quale attualmente è in quiescenza, sia al Ministero Dell'Economia e delle Finanze, in qualità di soggetto erogatore della retribuzione, nella quale si richiede di verificare ed eventualmente provvedere all'invio delle denunce contributive, per poter implementare la posizione assicurativa dell'iscritto”.*

6. Con note d'udienza del 14.03.2022 e del 29.03.2022, in vista dell'udienza del 17.03.2022, poi rinviata al 30.03.2022, parte ricorrente, nel contestare quanto *ex adverso* affermato, precisava che l'Ente convenuto non aveva adempiuto all'ordine del Giudice di depositare la prova dell'accredito e, pertanto, chiedeva che la causa fosse decisa riconoscendo al Sig.(omissis) quanto dovuto.

Chiedeva, altresì, la condanna alle spese da attribuirsi al procuratore per fattone anticipo nonché la valutazione del comportamento dei resistenti ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

7. All'esito dell'udienza del 30.03.2022, il GM, in altra composizione monocratica, emetteva l'ordinanza n. 66/2022, con cui la causa era trattenuta in decisione allo stato degli atti, secondo il rito disciplinato dall'art. 85, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2000, i cui effetti erano stati prorogati, da ultimo, dall'art. 16, comma 7, del decreto-legge n. 228/2021.

Veniva dichiarata l'irricevibilità delle note d'udienza pervenute da parte ricorrente il 30.03.2022, giorno dell'udienza, in quanto intempestive rispetto termine di cui all'art. 85, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020.

Anche in ragione del fatto che il Ministero dell'Interno, pur ritualmente intimato, non si era costituito, veniva ordinata l'acquisizione dallo stesso Ministero della documentazione contenuta nel fascicolo amministrativo ex art. 155, comma 3, c.g.c., la cui produzione è obbligatoria ai fini della decisione informata della causa, a prescindere dalla volontà di costituirsi in giudizio; una sintetica relazione in ordine all'avvenuta denuncia contributiva in argomento. Veniva rinviata la prosecuzione dell'udienza al 12.09.2022.

8. All'udienza del 12.09.2022, il G.M. chiedeva chiarimenti in ordine all'interlocuzione a mezzo PEC inviata dall'INPS nel 2021 nei confronti del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia. Chiedeva in particolare se, ai fini della denuncia contributiva e del pagamento, fosse stata interpellata la RTS di Napoli. L'Avvocato dell'INPS si riservava e la causa era rinviata all'udienza del 11.01.2023, dove veniva concesso un ulteriore rinvio per la trasmissione degli elementi richiesti

all'udienza del 15.03.2023.

9. All'udienza del 15.03.2023, l'INPS documentava l'intervenuto decesso del ricorrente, Sig. (omissis), in data 16.05.2021, circostanza confermata in udienza dal procuratore costituito del ricorrente, che chiedeva l'interruzione del processo.

Poiché, nell'ipotesi di decesso di uno dei ricorrenti il processo, ai sensi dell'art. 108, comma 1, c.g.c., è interrotto, salva la facoltà degli eredi di riassumerlo nei termini di legge, il GM con decreto n. 1/2023 del 20.03.2023, disponeva l'interruzione del giudizio per decesso del Sig.(omissis).

10. Con ricorso depositato il 12.05.2023, i Sig.ri (omissis)(omissis), (omissis)(omissis), in proprio e nella qualità di tutore della Sig.ra (omissis)(omissis), quali eredi del Sig. (omissis), meglio rubricati in epigrafe, riassumevano il giudizio riproponendo le domande formulate dal loro dante causa.

11. All'udienza del 29.04.2024, erano presenti l'avv. Giuseppe Cappa per il ricorrente e l'avv. Vincenzo Di Maio per l'INPS. Nessuno era presente per il Ministero dell'Interno.

L'avv. Cappa, si riportava integralmente agli atti, concludendo per chiedendo l'accoglimento della domanda.

L'avv. Di Maio, formulava eccezione di perenzione; indi, nel riportarsi alle eccezioni sollevate con la memoria difensiva depositata in atti ed alle conclusioni ivi rassegnate, insiste per il rigetto del ricorso introduttivo.

Al termine della discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio verte sull'accertamento dei contributi previdenziali spettanti al Sig. (omissis) relativi al periodo 1992 - 2005, riconosciuti dal Ministero dell'Interno, ma non accreditati dall'INPDAP.

2. In corso di causa, il Sig. (omissis) è deceduto. In seguito all'interruzione del processo in data 20.03.2023, il giudizio è stato ritualmente riassunto dai Sig.ri (omissis)(omissis) e (omissis))(omissis), in proprio e nella qualità di tutore della Sig.ra (omissis)(omissis), quali eredi del Sig. (omissis), con ricorso del 12.05.2023. L'atto di riassunzione risulta quindi tempestivamente proposto ai sensi dell'articolo 109 co. 6, cgc.

Come affermato dalla Suprema Corte (Cass. civ., ord. n. 31695/2019), la qualità di erede può essere provata con l'accettazione dell'eredità, il certificato di morte unito allo stato di famiglia o, se presente, al testamento; mentre la dichiarazione di successione opera solo nei confronti della pubblica amministrazione. Va anche richiamata la giurisprudenza secondo cui *“nel caso di azione proposta da un soggetto che si qualifichi erede in virtù di un determinato rapporto parentale o di coniugio, la produzione del certificato dello stato di famiglia è idonea a dimostrare l'allegata relazione familiare e, dunque, la qualità di soggetto che deve ritenersi chiamato all'eredità, ma non anche la qualità di erede, posto che essa deriva dall'accettazione espressa o tacita, non evincibile dal certificato”*.

Tuttavia, *“tale produzione, unitamente alla allegazione della qualità di erede, costituisce una presunzione iuris tantum dell'intervenuta accettazione tacita*

dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede” (Cass. civ., sez. III, ord. n. 210/2021; Cass. civ., sent. n. 16814/2018).

I Sig.ri (omissis)(omissis) (omissis)(omissis), in proprio e nella qualità di tutore della Sig.ra (omissis)(omissis), hanno una relazione familiare con il Sig.(omissis), come risulta dallo stato matricolare di quest’ultimo agli atti, e hanno manifestato l’intenzione di proseguire il presente giudizio, attestando la qualità di erede.

Pertanto, il giudizio, ritualmente riassunto, prosegue nei confronti degli eredi del Sig.(omissis), come in epigrafe indicati.

3. In via preliminare, deve essere dichiarata la contumacia del Ministero dell’Interno che, seppure ritualmente intimato, non si è costituito nel presente giudizio.

4. Nel merito, si osserva che, come statuito dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 1759/2010, avente ad oggetto la vicenda del Sig.(omissis), l’Amministrazione dell’Interno è stata condannata, con dispositivo che appare riferito alla posta risarcitoria inerente alla retribuzione, *“al risarcimento dei danni subiti dall'appellante. Il parametro di liquidazione deve essere individuato nel mancato guadagno provocato dal ritardo nell'assunzione, a far data dal provvedimento di diniego fino all'affettiva assunzione”*.

L’Amministrazione dell’Interno, con due note agli atti di causa, rispettivamente dell’11.10.2011 (n. 0034969, Classifica AM.0/) e del

4.03.2013 (n. 0006946, Classifica AM.0/), ha trasmesso all'INPDAP (la prima nota) e all'INPS/ex INPDAP (la seconda nota) apposite comunicazioni con le quali dava atto di aver proceduto al versamento delle ritenute previdenziali inerenti al periodo di denegata assunzione, compreso tra il 20.05.1992 (data di diniego dell'assunzione) e il 27.04.2005 (data precedente all'effettiva assunzione in servizio).

Più in dettaglio, con la prima comunicazione, dell'11.10.2011, veniva comunicato all'INPDAP che *“Al fine di consentire a codesto Istituto di provvedere alla ricostruzione contributiva, per il periodo indicato in oggetto, del Sig. (omissis) si segnala che la scrivente Direzione ha provveduto in data 16 settembre 2011 al versamento, in qualità di sostituto d'imposta, delle sotto indicate ritenute previdenziali calcolate sull'importo lordo di €. 94.722,68: INPDAP DIPENDENTE €. 8.335,60; INPDAP STATO €. 22.922,89; OPERA PRIV. DIPENDENTE €. 1894,45; OPERA PREV. STATO €. 5.380,25; FONDO CREDITO €. 331,53”*.

Con la seconda comunicazione, del 4.03.2013, veniva comunicata all'INPS ex INPDAP la *“Riliquidazione delle differenze retributive tra la posizione economica B1 e A1 per il periodo dal 20/05/1992 (data di diniego dell'assunzione) al 27/04/2005 (giorno precedente l'effettiva assunzione in servizio)”. In particolare, “Al fine di consentire a codesto Istituto di provvedere alla ricostruzione contributiva, per il periodo indicato in oggetto, del Sig. (omissis) si segnala che la scrivente Direzione ha provveduto in data 7 febbraio 2013 al versamento, in qualità di sostituto d'imposta, delle sotto indicate ritenute previdenziali calcolate sull'importo lordo di €. 11.494,94: INPDAP DIPENDENTE €. 1.011,55; INPDAP STATO €. 2.781,78;*

OPERA PRIV. DIPENDENTE €. 229,90; *OPERA PREV. STATO €.* 652,91; *FONDO CREDITO €.* 40,23”.

In base a quanto sopra evidenziato, quindi, il Ministero dell’interno ha interpretato la decisione del Consiglio di Stato n. 1759/2010 come comprendente anche, a titolo di risarcimento del danno da mancata tempestiva assunzione in servizio, la contribuzione previdenziale spettante al Sig.(omissis), al quale quindi sono state assegnate dal Ministero dell’Interno, ai fini dell’accredito sulla propria posizione contributiva presso l’INPDAP e poi l’INPS, le somme sopra indicate.

Tale circostanza è stata avvalorata con la nota a firma del dott. Guerriero, diretta alla sede INPS di Frattamaggiore, con cui, a seguito di richiesta di informazioni da parte del ricorrente, il Ministero dell’Interno, come già esposto in fatto, ha comunicato, con riferimento al periodo dal 20.05.1992 al 28.04.2005, di avere provveduto “*ad aggiornare la posizione contributiva del dipendente versando all’Ente previdenziale ex I.N.P.D.A.P. – C.T.P.S. le relative ritenute*”. Con la detta nota, il Ministero, in riferimento a tale periodo ha chiesto altresì all’INPS di chiarire “*se lo stesso, già oggetto di valutazione ai fini del trattamento di pensione IO, possa essere altresì computato nell’anzianità di servizio complessivamente maturata presso questa Amministrazione*”.

Agli atti risulta altresì la successiva nota del Ministero dell’interno, del 27.03.2015, a cui era allegato un prospetto valevole al computo dei servizi utili ai fini pensionistici e in cui il periodo con integrazione dei contributi dal 20.05.1992 al 31.07.2004 e il periodo del servizio militare dal 7.06.1969 al 7.09.1970 sono indicati rispettivamente come “*già*

utilizzato ai fini della liquidazione della pensione IO 18827505” e “già computato nella pensione IO 18827505”.

Nella successiva nota del Ministero dell’Interno, del 23.03.2016, anch’essa agli atti, e analogamente alla precedente testé citata, era richiamato il messaggio INPS, del 10.11.2014, che forniva chiarimenti sulla posizione previdenziale del Sig.(omissis), specificando che *“il periodo che può essere computato nell’anzianità di servizio complessivamente maturata presso questa Amministrazione è dal 01.08.2004 al 28.04.2005. Mentre, i “periodi di servizio militare, prestato dal 07.06.1969 al 07.09.1970 e dal 20.05.1992 al 31.07.2004 non possono essere computati nell’anzianità di servizio complessivamente maturata presso questa Amministrazione in quanto già utilizzati dallo stesso Istituto Previdenziale ai fini della liquidazione della pensione IO/18827505”.*

5. Alla luce di quanto risulta dagli atti di causa il ricorso può quindi essere accolto solo limitatamente al periodo compreso tra l’1.08.2004 e il 28.04.2005, pari a 8 mesi e 27 giorni.

Come affermato dalla sede territoriale dell’INPS e anche dal Ministero dell’interno, il Sig.(omissis) risulta titolare di una pensione INPS – IO n. 18827505, riferita a contributi versati in epoca antecedente all’assunzione nei ruoli civili del Ministero dell’interno, come si evincerebbe dall’estratto conto previdenziale INPS allegato agli atti.

Da questo punto di vista, pertanto, gli stessi contributi che si volessero valorizzare con il presente giudizio risultano già utilizzati ai fini della liquidazione della pensione n. IO/18827505.

E al riguardo, va rilevato che è vero che la sentenza del Consiglio di

Stato che riconosce il diritto del(omissis) al risarcimento del danno per la mancata assunzione è del 2010 e pertanto successiva non solo al periodo di contribuzione contestato, ma anche alla decorrenza dell'assegno di invalidità (agosto 2004), ma è altrettanto vero che il dispositivo della sentenza del Consiglio di Stato non può determinare l'obbligo del Ministero di corrispondere i contributi previdenziali omessi ove gli stessi non possano considerarsi utili secondo la normativa pensionistica di settore.

Il dispositivo della sentenza condanna il Ministero dell'Interno *“al risarcimento dei danni subiti dall'appellante. Il parametro di liquidazione deve essere individuato nel mancato guadagno provocato dal ritardo nell'assunzione, a far data dal provvedimento di diniego fino all'affettiva assunzione”*.

È pertanto corretto l'operato dell'INPDAP/INPS che non ha tenuto conto della contribuzione versata dal Ministero che, in quanto incidente su periodi già oggetto di conteggio ai fini dell'assegno di invalidità, non potevano essere valorizzati due volte.

Invero, è pacifico nell'ordinamento previdenziale, e nella giurisprudenza di questa Corte, che i medesimi periodi non possono infatti essere accreditati a fini di pensione in virtù del generale divieto vigente in materia di doppia valutazione del medesimo periodo temporale (Corte conti, sez. giur. Toscana, sent. n 166/2022).

Secondo la giurisprudenza contabile, infatti, *“l'ordinamento previdenziale di settore (art. 6 e art. 39 del D.P.R. n. 1092/1973) prevede il divieto di doppia valutazione a fini pensionistici non di uno stesso “servizio”*

(ovvero della medesima “prestazione”) ma di un medesimo “periodo di attività lavorativa” o “periodo di servizio” già riconosciuto utile a pensione. In altri termini, qualora un certo periodo di tempo sia riconosciuto utile a pensione perché in quel periodo è stato prestato un servizio assoggettato a contribuzione, non può affermarsi la possibilità di una nuova valutazione dello stesso periodo di tempo per un diverso servizio, contemporaneamente svolto (nella fattispecie, la preparazione universitaria, equiparata a servizio a fini previdenziali), anche se le ore tempo dedicato al primo servizio e quello dedicato al secondo servizio (o allo studio) siano in ipotesi distinte” (Corte conti, sez. II App., sent. n. 544/2014).

Il ricorso può quindi essere accolto solo limitatamente al periodo il periodo dall’1.08.2004 al 27.04.2005 (per 8 mesi e 27 giorni).

È del resto presente agli atti la lettera della Prefettura di Napoli al Sig.(omissis), dell’8.04.2015, cui è allegata la nota di trasmissione dalla Prefettura di Napoli all’INPDAP, ai sensi dell’articolo 26 del D.P.R. n. 1092/1973, dei servizi e periodi valutabili ai fini dell’indennità di buonuscita.

Anche da tale nota si evince la presenza, oltre che del periodo dal 28.04.2005 al 31.07.2005 (per 10 anni, 3 mesi e 3 giorni), anche del periodo dall’1.08.2004 al 27.04.2005 (per 8 mesi e 27 giorni). Tale ultimo periodo è indicato come periodo con integrazione contributi e può quindi essere utilizzato non solo ai fini dell’indennità di buonuscita, ma anche ai fini pensionistici.

6. Altra questione è quella relativa alla sorte dei contributi versati dal Ministero dell’interno, eccedenti il periodo riconosciuto come utile ai

fini pensionistici.

Stante la loro inidoneità ai fini della riliquidazione della pensione, la loro erogazione all'Istituto previdenziale si connota in termini di indebito, con le conseguenze di legge in merito alla loro restituzione, che non rientrando nella giurisdizione di questa Corte, potrà essere fatta valere nella sede giurisdizionale competente.

7. Conclusivamente, il ricorso deve essere accolto parzialmente, con condanna dell'INPS al ricalcolo del trattamento pensionistico ordinario del Sig. (omissis) dall'1.08.2015, data di decorrenza del trattamento, sino al 16.05.2021, data del suo decesso, conteggiando a tal fine anche il periodo dall'1.08.2004 al 27.04.2005 (per 8 mesi e 27 giorni).

Le somme dovute per effetto della presente sentenza devono essere maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria da liquidare secondo la regola dell'assorbimento, nel senso che l'importo dovuto a titolo di interessi va comunque portato in detrazione dalle somme eventualmente spettanti a ripiano del maggior danno da svalutazione; quest'ultima deve calcolarsi ex art. 150 disp. att. c.p.c. sulla base degli indici ISTAT, rilevati anno per anno, da applicare agli importi spettanti dalla insorgenza del diritto fino al soddisfo (Corte conti, sez. riun., sent. n. 10/2002/QM del 18 ottobre 2002; art. 167, comma 3, c.g.c.).

Le somme dovute dovranno essere corrisposte ai ricorrenti in riassunzione, Sig.ri (omissis)(omissis), (omissis)omissis), in proprio e nella qualità di tutore della Sig.ra (omissis)(omissis), in proporzione della quota ereditaria agli stessi spettante.

8. In considerazione della particolare complessità della fattispecie e dell'accoglimento parziale, le spese di giudizio devono essere compensate

P.Q.M

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, dichiarata la contumacia del Ministero dell'interno, in parziale accoglimento del ricorso, accerta il diritto del Sig. (omissis) al ricalcolo del trattamento pensionistico ordinario dall'1.08.2015, data di decorrenza del trattamento, sino al 16.05.2021, data del suo decesso, conteggiando a tal fine anche il periodo dall'1.08.2004 al 27.04.2005 (per 8 mesi e 27 giorni).

Condanna l'INPS al pagamento nei confronti dei ricorrenti, in proporzione della quota ereditaria a essi spettante, di quanto per l'effetto dovuto oltre interessi e rivalutazione nei sensi di cui in parte motiva.

Spese compensate.

Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Napoli il 29.04.2024.

Il Giudice monocratico

Alessandra Molina

(Firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 09.05.2024

Il Direttore della Segreteria

Maurizio Lanzilli

Sezione giurisdizionale Campania – giudizio R.G. n. 71690

(Firma digitale)